

*POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**Interrogazione a risposta in Commissione:*

OLIVIERI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la nuova legge 30 maggio 2003 n. 119, con i tre decreti ministeriali di attuazione rappresentano di fatto, allo stato attuale, l'unica norma di riferimento per il funzionamento del sistema lattiero-caseario italiano;

la legge in questione prevede che il latte munto, nel suo tragitto dalla stalla al caseificio, sia accompagnato da apposita documentazione ed, in particolare, che il produttore tenga un registro di consegna dove venga annotato giornalmente il latte consegnato, che il trasportatore a sua volta tenga un registro in doppia copia che al termine della raccolta deve essere sottoscritto dall'acquirente del latte;

questo registro di raccolta deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla Regione o Provincia Autonoma che ha riconosciuto l'acquirente;

se da un lato questa registrazione puntuale delle consegne giornaliere del latte dovrebbe rendere più remota la possibilità di consegnare «latte in nero», dall'altro la necessità di dover tenere tre registri per ogni singola consegna di latte può essere sicuramente considerato come un aggravio burocratico eccessivo;

nella provincia di Trento la quasi totalità del latte viene conferita giornalmente ed in piccoli quantitativi a caseifici cooperativi e nel passato non si sono mai verificati fenomeni di «latte in nero»;

un altro aspetto della nuova normativa è quello disciplinato dall'articolo 6, «adempimenti degli acquirenti», i caseifici, in qualità di primi acquirenti del latte devono tenere una registrazione mensile del latte consegnato dai propri conferenti e calcolare il prelievo supplementare re-

lativo al latte in esubero rispetto alla quota del singolo produttore: il prelievo supplementare così calcolato entro il mese successivo deve essere versato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) —:

se innanzitutto sia a conoscenza della grave situazione di disagio che, l'applicazione della normativa reca alle piccole aziende zootecniche, non solo trentine, che sono vessate da una burocrazia pressante e macchinosa che li costringe a modificare perfino le modalità di conferimento al caseificio visto che oggi, nelle realtà periferiche è il caseificio mediante autobotte a raccogliere direttamente dai produttori il latte, costringendo a grandi perdite di tempo per compilare — anche per modeste quantità — il registro di raccolta;

se sia a conoscenza del danno che questa norma reca agli allevatori con vacche all'alpeggio aumentando a dismisura la burocrazia nelle malghe che talvolta sono date in custodia ad un malgaro poco avvezzo a registri, documenti di trasporto per il latte e quant'altro;

se non ritenga necessario prevedere, nel regolamento attuativo, una clausola per tutelare i piccoli allevatori esonerandoli dalla tenuta dei registri e dal dover compilare documenti di trasporto-consegna latte in quantità minime. (5-02874)

* * *

*SALUTE**Interrogazione a risposta orale:*

LUCCHESI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

visto quanto si è verificato in alcuni centri di assistenza e ricovero anziani in provincia di Roma, dove i ricoverati hanno subito vere violenze e sopraffazioni da parte di gestori senza scrupolo, che hanno destato vivo allarme nell'opinione pubblica —:

se non intenda, in accordo con gli altri enti competenti, promuovere un mo-

nitoraggio sulla situazione di tutti i centri di assistenza e ricovero per anziani in ogni parte d'Italia, che, ad avviso dell'interrogante, dovrebbero essere sistematicamente e periodicamente sottoposti ad opportuni controlli da parte degli organi preposti.

(3-03069)

Interrogazioni a risposta scritta:

LO PRESTI. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, di attuazione della legge 31 dicembre 1998 n. 485», gli armatori sono obbligati a far sottoporre, i marittimi imbarcati, a visita da parte di un Medico competente di loro fiducia, il quale, fra i vari compiti previsti, effettua accertamenti sanitari ed esprime giudizi di idoneità o di non idoneità parziale, o temporanea o totale alla mansione specifica;

a parere dell'interrogante, questo modo di operare, ha creato un conflitto di competenze tra il medico competente di fiducia dell'armatore ed i medici ambulatoriali e fiduciari convenzionati con questo ministero, i quali per precise norme convenzionali hanno i compiti previsti dall'articolo 26 del decreto ministeriale 29 maggio 1998 n. 226, che alle lettere *f*, *g*, *h* recitano rispettivamente: «effettua le visite preventive di imbarco, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale», «certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale», «rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione», mentre i medici fiduciari hanno i compiti previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1985 e successive modifiche, tra i quali la lettera *b* contempla

chiaramente «redazione della certificazione ai fini medico legali occorrenti in relazione ai compiti svolti»;

infine sembra utile sottolineare che la legge 28 ottobre 1962 n. 1602 «modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933 n. 1773», in atto ancora vigente, all'articolo 3 recita «gli iscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministero della marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare»;

appare pertanto chiaro ed inequivocabile, essendo la legge a tutt'oggi in vigore e mai abrogata, che il riconoscimento dell'attitudine fisica al lavoro al quale deve essere impiegato a bordo il marittimo è di competenza dei medici convenzionati con codesto ministero della sanità per l'assistenza al personale navigante, i quali non possono e non devono assumere in malattia personale marittimo su cui sia stato espresso un giudizio medico legale da parte di Sanitari che non siano quelli convenzionati con questo ministero;

tutto ciò si ritiene essere uno spreco in termini di tempo e di denaro a cui è sottoposto il marittimo, l'armatore ed il SASN, i cui medici ricevono continue richieste, da parte dei marittimi, di prescrizioni di indagini richieste dai medici competenti, peraltro spesso di recente già eseguite ed in ogni caso non dovute, generando contrasti tra i medici del SASN ed il personale marittimo;

la soluzione di questo conflitto di competenze, potrebbe essere quella di equiparare la figura del medico del SASN al medico competente, anche in considerazione del fatto che il medico del SASN è di fatto il medico curante del personale marittimo, di conseguenza a conoscenza di tutta la loro storia sanitaria, dall'inizio

dell'attività lavorativa fino al pensionamento, quindi dell'esistenza di patologie croniche o acute, su cui la CMP di 1° grado potrebbe essersi espressa dando l'idoneità ai servizi della navigazione e di cui il medico competente, di fiducia dell'armatore, potrebbe non necessariamente essere a conoscenza —:

se il ministro interrogato intenda iniziative normative volte a intervenire nelle sedi idonee e con le modalità che riterrà più opportune, in modo da porre fine a quello che a parere dell'interrogante è un conflitto di competenze che indubbiamente potrà portare a gravi conseguenze, sia sul piano professionale che sulla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e medico legali da parte di questo servizio. (4-08918)

VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

da un articolo pubblicato l'11 febbraio su *Libero*, è emersa una situazione di vera e propria emergenza nella disponibilità di alcuni vaccini obbligatori per legge;

in particolare, l'emergenza riguarderebbe la disponibilità del diftetanico, che non sarebbe più prodotto dalle aziende farmaceutiche in quanto poco conveniente;

in Italia, sono obbligatorie per legge tre vaccinazioni (tetano, difterite e pertosse), due delle quali sono effettuate proprio con il diftetanico di cui sopra;

in questa emergenza, sarebbero coinvolti anche alcuni vaccini riservati agli adulti, tra cui la ben nota antitetanica ed il vaccino antirosolia;

il fatto che questi due vaccini siano fuori produzione costringe gli adulti che si feriscono con un ferro arrugginito o le donne in gravidanza a farsi somministrare contemporaneamente più vaccini, elemento questo che ovviamente non è privo di conseguenze sotto il profilo medico-sanitario;

il problema in esame, che continua ormai da alcuni mesi, si è intensificato in questi giorni, con l'esaurimento nelle Asl delle scorte disponibili;

di fronte all'emergenza, le Asl si trovano nell'impossibilità di assicurare ai neonati i vaccini prescritti per legge, per cui da molte parti ci si sta interrogando sulla possibilità di somministrare ai bambini i vaccini destinati agli adulti;

tale soluzione non è del tutto praticabile, soprattutto perché le concentrazioni dei vaccini per adulti non coincidono con quelle dei vaccini pediatrici (in relazione alla difterite, ad esempio, i vaccini pediatrici presentano una concentrazione molto più elevata);

da indiscrezioni riportate da *Libero*, sembra che l'azienda produttrice di vaccini Cayron sarebbe disposta a riprendere la produzione se fosse garantito un acquisto di almeno 30 mila vaccini l'anno da parte del Servizio Sanitario Nazionale;

nonostante la sollecitazione di alcune regioni, di fronte all'emergenza in esame il Ministero della salute non sembra ancora avere assunto una posizione definitiva —:

quali iniziative il Ministro della salute intenda adottare per affrontare l'emergenza connessa al blocco della produzione di alcuni vaccini pediatrici e di altri vaccini per adulti, che pongono le Asl nella condizione di non poter soddisfare le richieste di vaccinazione (alcune delle quali, peraltro, obbligatorie) provenienti dai cittadini. (4-08934)

BATTAGLIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione sanitaria italiana prevede per i neonati la vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, l'epatite B, il tetano e la difterite;

i servizi sanitari di base effettuano, generalmente, un vaccino esavalente che protegge altresì da pertosse e meningite, vaccinazioni non obbligatorie;

diverse famiglie ritengono legittimamente di dover sottoporre i figli alle sole vaccinazioni obbligatorie e richiedono alle ASL la somministrazione dei vaccini singolarmente;

in numerose aziende sanitarie negli ultimi mesi tali vaccinazioni sono state sospese in quanto non più disponibili i vaccini per esaurimento delle scorte;

analoghe difficoltà sono state registrate tanto per il vaccino antitetanico e contro la rosolia riservati a persone adulte;

a detta dei responsabili regionali ed aziendali tali carenze sarebbero dovute al blocco della produzione di detti vaccini considerati dalle aziende non adeguatamente remunerativi;

tutto ciò determina un diffuso disagio tra le famiglie e gli operatori e, nega, di fatto, un diritto-dovere alla tutela della salute;

non risulta che il Ministero della salute abbia al momento assunto alcuna iniziativa per ovviare tutto ciò —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per garantire il diritto ad effettuare le vaccinazioni obbligatorie per le famiglie che ritengono di effettuare per i loro figli le sole vaccinazioni obbligatorie. (4-08935)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interpellanza Lucidi n. 2-00624 del 4 febbraio 2003;

interpellanza Annunziata n. 2-00865 del 24 luglio 2003.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Lucchese n. 4-05164 del 23 gennaio 2003 in interrogazione a risposta orale n. 3-03069.

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta in Commissione Sereni e altri n. 5-02865 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 422 dell'11 febbraio 2004. Alla pagina 12553, prima colonna, dalla riga venticinquesima alla riga ventiseiesima, deve leggersi: « tanti delle liste presentate, oltre agli elenchi aggiunti, gli elenchi degli elettori già riveduti a seguito del lavoro delle ultime settimane, in modo da sollecitare anche » e non « tanti delle liste presentate gli stessi elenchi consolari, in modo da sollecitare anche », come stampato.